



COMUNE di TODI (Perugia)

Corpo di Polizia Municipale

- Via Mazzini Telefono 075/8956420 – Fax: 075/8948490

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL CENTRO STORICO E NELLE Z. T. L.

(ZONE A TRAFFICO LIMITATO)

(MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI)

delibera di G.C. n. 34 del 12 febbraio 2009

Regolamento per l'accesso al centro storico e zone a traffico limitato

Art. 1 FINALITA'

Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli all'interno del Centro Città nei settori il quale, ai soli fini viabilistici, è individuato dalle vie, piazze ed altri spazi pubblici ubicati all'interno del 3° cerchio delle mura, e nelle ZTL individuate e delimitate dalla delibera di G.M. n. 249 del 6.12.2000 e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico.

Art.2 SETTORI

Il Centro Città, così come sopra individuato, viene suddiviso, ai soli fini viabilistici, in 2 settori così specificati:

1° Settore: vie, piazze ed altri spazi pubblici posizionati nell'area compresa tra i Giardini pubblici - intersezione di via Cesia con via S.Prassede ed intersezione di via Roma con via Mercato Vecchio.

Appartengono a questo Settore le seguenti ZTL: nn. 1-2-3-4-5-6-8-.

2° Settore: vie, piazze ed altri spazi pubblici posizionati dopo il primo cerchio delle mura fino al terzo.

Appartengono a questo Settore le seguenti ZTL: nn. 7-9-10-11.

Art.3 ACCESSO

L'accesso al 1° Settore, all'interno del quale hanno sede il Municipio, il Tribunale, l'Ufficio Postale, le agenzie principali delle banche, le ZTL e dove, comunque, si svolgono tutte le manifestazioni artistiche, culturali e folkloristiche che tradizionalmente, ogni anno, interessano la Città di Todi, è regolamentato a fasce orarie, **come previsto dal successivo art. 4.**

L'accesso al 2° Settore, tramite le vie secondarie, è consentito allo stato attuale a chiunque, **verrà regolato in casi di necessità, da ordinanze a cura del Comandante del Corpo di Polizia municipale.**

Art.4 MODALITA' DI ACCESSO AL 1° SETTORE

L'accesso al 1° Settore, durante l'arco dell'anno, è vietato a tutti i veicoli a motore con la chiusura dello stesso in Via Della Consolazione, nei pressi dell'omonimo tempio, **anche con sistema di videocontrollo**, a fasce orarie fissate, come di seguito specificato:

Nei giorni prefestivi, dalle ore 15 alle 20, limitatamente ai seguenti periodi:

- dal 1° al 7 gennaio
- dal 21 marzo al 21 settembre
- dal 24 al 31 dicembre

con ordinanza Sindacale o del Comandante del Corpo di Polizia Municipale potranno essere previste altre fasce orarie.

Nelle fasce orarie suddette, in cui l'accesso al 1° Settore è vietato, potranno accedere esclusivamente gli utenti seguenti:

A) - residenti anagrafici (con riferimento alle sole persone fisiche e con esclusione delle persone giuridiche), la cui residenza corrisponda a dimora abituale, proprietari di appartamenti di civile abitazione, affittuari di appartamenti di civile abitazione i quali, per esigenze lavorative, trascorrono la maggior parte dell'anno in essi pur non avendo la residenza anagrafica ed affittuari di garage;

B) - automezzi di servizio per pubblico interesse, **società di gestione di servizi pubblici, pubbliche amministrazioni**, giudici del Tribunale per l'esercizio delle proprie funzioni, medici in visita ambulatoriale e/o domiciliare, autorità ecclesiastiche e sacerdoti per l'esercizio delle funzioni religiose, partecipanti a cerimonie nuziali (n. 3 auto come da ord. 3976 dell'8.10.94) o ad onoranze funebri, per i quali si ribadisce la facoltà di sostare per tutti i partecipanti nei luoghi più vicini alla cerimonia senza recare intralcio alla circolazione; **veicoli privati dei componenti gli organi di governo locale quali: Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale, per l'espletamento dei compiti istituzionali.**

C) -veicoli C.R.I. (Croce Rossa Italiana).

D) - autobus di linea urbani, taxi, autovetture di noleggio da rimessa con conducente, nonchè veicoli diretti agli alberghi o ad altre strutture ricettive, esclusivamente per il carico e lo scarico dei bagagli;

E) - veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico merci e consegna a domicilio, **con peso a pieno carico non superiore a q.li 15;**

F) - I ciclomotori, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e i **motoveicoli, di cui all'articolo 53 c.1, lett. a) (motocicli), del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) con cilindrata inferiore a 250 cc, sono autorizzati a transitare nella ZTL per raggiungere gli spazi di parcheggio privati o pubblici senza il rilascio di alcun permesso.**

G) - **veicoli a propulsione elettrica.**

Potranno, inoltre, accedere, giornalmente durante il periodo di divieto di transito al 1° settore, limitatamente al periodo scolastico, coloro i quali si recano ad accompagnare i figli che frequentano **la Scuola Materna Maria SS. Del Campione, la Scuola Materna Ex-Via Cesia e la Scuola Elementare di Santa Prassede, tutte ubicate all'interno del (1° Settore) .**

Nei giorni festivi, nel periodo 1 gennaio / 31 dicembre è vietato a tutti i veicoli a motore durante le seguenti fasce orarie:

- dalle ore 9.00 alle ore 20,00

In tali fasce orarie potranno accedere esclusivamente gli utenti di cui all'art.4, lettera "A", "B", "C", "D", "G" e ciclomotori.

Sarà, inoltre, **vietato il transito** in Via della Consolazione in particolari circostanze, al fine della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, con ordinanza del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Art.5

CARICO/SCARICO MERCI

Gli autocarri adibiti al trasporto merci e materiali aventi massa a pieno carico superiore ai 15 quintali, che provvedono al rifornimento degli esercizi commerciali e pubblici all'interno delle mura urbane, potranno effettuare tali operazioni esclusivamente nella fascia oraria, antimeridiana nei giorni feriali, dalle ore 7,00 alle ore 10,30.

Gli autocarri di cui al punto precedente, che trasportano alimenti deperibili, al di fuori dell'orario suddetto, **potranno, eccezionalmente, essere autorizzati, per comprovate e motivate necessità, con permessi temporanei o annuali, mentre quelli che trasportano merci e materiali vari,**

potranno essere autorizzati, per comprovate e motivate necessità, solo con un permesso temporaneo giornaliero.

Potranno essere autorizzati, al di fuori della suddetta fascia oraria, soltanto gli autocarri utilizzati per l'effettuazione delle operazioni di carico dei materiali di risulta, in concomitanza con lo svolgimento dei lavori edili, quelli utilizzati per il trasporto di materiali a favore del Teatro Comunale e quelli utilizzati per il trasporto di materiali in occasione delle varie manifestazioni pubbliche.

Agli operatori commerciali **con sede all'interno del 1° settore**, spetta n. 1 permesso annuale di transito, **valido solo nei giorni feriali, esclusivamente per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico.** Tale permesso, abilita l'operatore a sostare, nei luoghi consentiti, per un massimo di mezz'ora, **con l'obbligo di esporre, ben visibile sul parabrezza, l'orario di arrivo.**

Per i titolari di attività speciali, quali: fioristi, esercizi commerciali settore alimentare, pizzerie e ristoranti, vendita di elettrodomestici (con servizio di trasporto a domicilio), verranno concessi permessi temporanei di solo transito.

Art.6

TRANSITO E SOSTA NELLE ZTL

Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento delle condizioni di traffico del Centro Città, **sono individuate e delimitate**, con apposito atto della Giunta Comunale, delle Zone a Traffico Limitato, nelle quali potranno transitare e sostare solo gli utenti di seguito individuati:

Art.7

RESIDENTI

anagrafici (con riferimento alle sole persone fisiche e con esclusione delle persone giuridiche) nelle varie vie che insistono nelle zone a traffico limitato, **la cui residenza corrisponda a dimora abituale**, sono concessi fino ad un massimo di n. 2 permessi annuali di transito e sosta per ogni nucleo familiare, per veicoli di loro proprietà.

Il secondo permesso è concedibile solo nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da almeno 04 persone. All'interno del nucleo familiare devono essere possedute un numero di patenti di guida " B " o superiori, pari o superiore al numero dei permessi concedibili.

Agli affittuari di appartamenti di civile abitazione, i quali, per esigenze lavorative, trascorrono la maggior parte dell'anno in essi pur non avendo la residenza anagrafica (**Dimoranti**), spetta, previo accertamento d'ufficio, n. 1 permesso annuale di transito e sosta, per veicoli di loro proprietà: nel permesso possono essere riportate le targhe di più veicoli di proprietà del nucleo familiare in parola.

La variazioni di residenza nell'ambito dello stesso settore, comporta la semplice annotazione di sull'istanza ma dovrà essere rilasciato un nuovo permesso per la ZTL relativa alla nuovo indirizzo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- domanda in carta legale
- certificato di residenza in carta semplice - fotocopia delle carte di circolazione - marca da bollo per rilascio autorizzazione
- **copia patente di guida dei componenti il nucleo familiare**
- **stato di famiglia**
- **eventuale autocertificazione**
- **eventuale autodichiarazione**
- **copia del contratto di affitto e/o altro titolo -**

Art.8

UTILIZZATORI DI GARAGES ED DI AREE INTERNE

Ai proprietari, agli affittuari, ai possessori, a qualsiasi titolo, di garages ed a coloro che hanno disponibilità di posti di sosta per veicoli all'interno di aree private e **pubbliche** è concesso un permesso annuale di solo transito per accedere all'area di sosta.

Il numero dei permessi da rilasciare, in tutti i casi suddetti, è pari alla capienza disponibile che viene calcolata con i seguenti criteri: in ragione di mq. 15 per ogni veicolo, se trattasi di garage e di mq. 18 per ogni veicolo, se trattasi di area a cielo aperto.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- domanda in carta legale
- copia autentica atto di acquisto, di locazione o comodato
- atto notorio attestante il possesso a vario titolo ed il numero dei posti disponibili, corredato da relativa copia planimetrica catastale **da produrre in scala 1:100, per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco)**
- dichiarazione del proprietario dell'area privata corredato da relativa copia planimetrica catastale **da produrre in scala 1:100, per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco)**
- marca da bollo per rilascio autorizzazione

Art.9

PROPRIETARI DI APPARTAMENTI DI CIVILE ABITAZIONE

Ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, il cui appartamento non risulta in uso a terzi, è concesso 1 permesso annuale di transito, eventualmente con più targhe.

Art.10

ARTIGIANI

Agli artigiani con veicolo adibito a trasporto cose, che effettuano interventi professionali, **di pronto intervento o a domicilio**, opportunamente documentati, nelle zone a traffico limitato, è concesso il solo permesso temporaneo di accesso e sosta in prossimità dei luoghi di lavoro, per il tempo strettamente necessario per eseguire l'intervento.

Il Comando di Polizia Municipale, gli agenti addetti al traffico sono autorizzati a rilasciare, nei casi suddetti, i relativi permessi.

Nel caso di cantieri edili, il permesso temporaneo sarà rilasciato con validità pari alla durata dei lavori: il permesso è relativo esclusivamente a veicoli autorizzati al trasporto di cose.

Se il tempo occorrente per eseguire l'intervento professionale eccede i 15 giorni, il permesso temporaneo di transito e sosta è rilasciato in bollo, a seguito di istanza in carta legale. Sul permesso dovrà essere indicata, come periodo di validità, la data di effettivo termine dei lavori e comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio, comprovata da idonea documentazione (atti autorizzativi, ecc.) o in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art.11

MEDICI

Ai medici il cui ambulatorio è ubicato nel Centro Città, è rilasciato un permesso annuale di transito e sosta, che abilita il titolare a sostare, senza recare intralcio, nelle immediate vicinanze del proprio studio medico.

Ai medici generici e Pediatri, convenzionati ed alle Ostetriche tutti facenti parte dell'Azienda U.S.L. del comprensorio locale, nonché ai Medici Veterinari, il cui ambulatorio risulta ubicato fuori del Centro Città, che hanno necessità di accedere nel Centro Città per "visite domiciliari urgenti", è concessa la possibilità di poter circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente, per un periodo massimo di un'ora, esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno loro rilasciato dagli ordini rispettivi, vistato dall'Amministrazione Comunale, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo.
Per il rilascio del permesso annuale è necessario presentare istanza in bollo, fotocopia carta di circolazione, una marca da bollo e autodichiarazione.

Art.12

VEICOLI ADIBITI A PRONTO INTERVENTO

I veicoli delle soc. di gestione di servizi pubblici, sono autorizzati a circolare e sostare nelle ZTL, per interventi urgenti, previo rilascio di permessi temporanei.

I veicoli comunali e della Gesenu adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade, sono autorizzati a circolare e sostare senza rilascio di permessi.

I veicoli intestati agli enti territoriali (Province, Regione, Stato, Comunità Montana, ecc.) se contrassegnati con scritta e/o simbolo, possono circolare previo rilascio di permesso temporaneo. I permessi suddetti consentono la circolazione e la sosta in tutte le ZTL.

I veicoli di proprietà Comune di Todi sono autorizzati a circolare e sostare senza rilascio di permessi.

Art.13

PUBBLICO INTERESSE

* per i veicoli delle pubbliche affissioni n° 1 permesso annuale di transito.

*** Per i veicoli privati dei componenti gli organi di governo locale quali: Sindaco, Vice-Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, è concesso un permesso annuale di transito e sosta, valido per tutte le ZTL.**

*Per i veicoli della ULSS n.2 a disposizione del Centro di Salute Mentale di Todi-Marsciano, utilizzate per l'assistenza domiciliare, sono concessi n.1 permessi di accesso e sosta, anche con l'indicazione di targhe di più veicoli, con validità annuale e validi per tutte le ZTL.

Alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed a quelle di promozione sociale che abbiano nel loro statuto assistenza alla persona, regolarmente iscritte ai rispettivi registri o albi regionali, che svolgono servizi di assistenza e supporto domiciliare o di accompagnamento di persone residenti o dimoranti all'interno delle ZTL è concesso il permesso di transito e sosta. Potranno essere rilasciati un massimo di n. 1 permesso annuale.

***Per i veicoli a disposizione di ciascun Istituto Scolastico, ubicato all'interno del Centro Storico, e/o in una ZTL, è concesso n. 01 permesso annuale di transito e sosta, previa istanza da parte del Dirigente Scolastico, validi solo giorni feriali.**

I permessi di cui sopra sono richiesti in carta semplice, alla quale è allegata la fotocopia della carta di circolazione

I sotto elencati veicoli sono autorizzati a circolare e sostare nelle ZTL senza rilascio di alcun contrassegno:

Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, **C.R.I. Croce Rossa Italiana**, Pronto Soccorso, PP.TT.(servizi postali), Polizia Municipale e dipendente segnaletica stradale, veicoli comunali e di protezione civile, taxi, veicoli adibiti a noleggio da rimessa con conducente, carri funebri, veicoli ULSS a disposizione dei Vigili Sanitari e Guardia Medica, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile, veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria adibiti, temporaneamente, al servizio di Polizia Giudiziaria, veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privati.

Art.14

INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP

I veicoli a servizio di invalidi e portatori di handicap, muniti dell'apposito contrassegno, così come determinato dal Nuovo Codice della Strada, possono circolare e sostare nelle Z.T.L., purché non si rechi intralcio alla circolazione.

Art.15

USO DEL PERMESSO NEI SETTORI

Ai titolari di permesso ZTL è consentito il transito e la sosta in tutte le ZTL appartenenti al proprio settore, così come individuato all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 16

VALIDITA' PERMESSI

I permessi di transito e sosta consistono in un contrassegno cartaceo, da esporre in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo. I permessi temporanei di transito e/o sosta con validità superiore ai 15 giorni, saranno costituiti dagli stessi dispositivi previsti per quelli a carattere permanente e rilasciati con le stesse modalità.

I permessi avranno durata massima quinquennale, con obbligo di richiedere la convalida annuale dal 1 al 31 gennaio di ogni anno.

Per anno di validità è inteso l'anno solare di riferimento (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre).

Per le richieste di rinnovo del permesso alla scadenza quinquennale, dovrà essere ripresentata identica documentazione prevista per il primo rilascio.

Alla richiesta del primo rilascio o del rinnovo quinquennale, potrà essere rilasciato un permesso temporaneo per il tempo necessario occorrente per la preparazione del permesso stesso e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.

Le richieste di rinnovo dei permessi di transito e/o sosta, di cui al presente Regolamento, alla scadenza dei cinque anni, dovranno pervenire, al Servizio Polizia, entro il 30 Novembre dell'anno di scadenza e gli stessi saranno rilasciati entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo. Le domande pervenute dopo il 30 Novembre saranno esaminate entro il 28 febbraio dell'anno successivo e comunque i permessi saranno rilasciati entro 90 giorni dalla richiesta.

I permessi non rinnovati sono privi di validità e sono ritirati a cura degli agenti accertatori.

Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che l'Ufficio ne dà agli interessati; trascorso infruttuosamente tale termine, la pratica viene archiviata.

I permessi temporanei potranno essere rilasciati con validità ad ore e/o giorni (non oltre giorni 15).

Il Servizio di Polizia Municipale, potrà verificare, nel corso dell'anno e ogni qualvolta se ne renda necessario, le condizioni che hanno dato titolo al rilascio dei permessi.

Art. 17

ESPOSIZIONE

I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale sui veicoli per i quali sono validi, la non esposizione equivale alla mancata autorizzazione.

L'uso del permesso su altri veicoli non autorizzati e l'esposizione di fotocopie comporta la revoca del permesso stesso, salvo che non si configurino illeciti penali e fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

La violazione amministrativa a quanto sopra è quella prevista dal codice della strada per la mancata autorizzazione ZTL .

Art.18

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

Il possesso dei requisiti che danno diritto al rilascio dei permessi di cui ai precedenti articoli, potrà essere dichiarato, così come previsto dalla normativa sulla semplificazione amministrativa (D.P.R. 20/10/1998, n.403), con "dichiarazione sostitutiva di certificazione" o con "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", **escluso lo stato di famiglia che dovrà essere prodotto in carta libera.**

Le dichiarazioni sono soggette a verifica da parte del Servizio Polizia, qualora le stesse risultassero non veritiere, si provvederà ai sensi di legge per false dichiarazioni. e di conseguenza al ritiro del permesso.

Art.19

CASI DIVERSI

Ai corrispondenti locali di Stampa, Tv, Radio, potranno essere rilasciati, appositi permessi temporanei di accesso e sosta, per servizi riguardanti la Città.

I veicoli diretti alla farmacia di turno, ubicata all'interno del 1° settore, sono autorizzati al transito ed alla sosta per il tempo strettamente necessario all'acquisto di medicinali previo rilascio di permesso temporaneo, oppure produrre atto giustificativo entro le 24 ore successive al transito, all'ufficio permessi.

Ai titolari di strutture ricettive ubicate al Centro Storico, non provvisti di parcheggio privato nelle immediate vicinanze dell'albergo, è concesso il rilascio di n. 2 permessi di accesso e sosta, da far utilizzare ai clienti, nella ZTL più vicina alla struttura stessa. Tali permessi dovranno riportare l'indicazione "Targhe Varie", **sarà cura del titolare della struttura comunicare al Servizio Polizia la targa del veicolo che usufruisce del permesso e il periodo che lo avrà in uso.**

Agli studi professionali, esistenti all'interno del 1° Settore, indipendentemente dal numero di professionisti che vi operano, è concesso n. 1 permesso di solo transito, eventualmente con l'indicazione di più targhe. Per studi professionali privati si intendono: studi notarili; studi legali; studi di consulenza commerciale; studi di progettazione tecnica; agenzie di assicurazioni; agenzie immobiliari; agenzie di viaggio e banche con sede principale.

Alle scuole di ogni ordine e grado, aventi sede all'interno del 1° settore, spetta n. 1 permesso annuale di transito e sosta. Tale permesso, non valido nei giorni festivi e **nei periodi di chiusura della scuola**, giustificabile per esigenze connesse alla salute di scolari e/o studenti ed altre attività di servizio, abilita a sostare presso la sede della scuola, purché la sosta non intralci la circolazione.

Ai genitori che si recano ad accompagnare i propri figli, limitatamente al periodo scolastico e all'orario delle lezioni, presso la Scuola Materna Maria Santissima del Campione e quella "Ex Cesia", alla Scuola Elementare di Santa Prassede nel plesso di Via del Vescovado, è concesso, previa esibizione del certificato di iscrizione, un permesso di transito con validità fino al 30 Giugno di ogni anno. Tali permessi hanno una durata limitatamente al ciclo della scuola frequentata (5 o 3 o anni, a seconda che siano rispettivamente Scuole Elementari o Scuola Materna) e sono rinnovabili previa presentazione di un'autodichiarazione e/o autocertificazione attestante la frequenza alla scuola, da presentare all'inizio dell'anno scolastico.

Il permesso rilasciato per accompagnare i bambini alle scuole di cui sopra, abilita anche la sosta in area appositamente individuata e stabilita con ordinanza sindacale ed è valida soltanto nei giorni feriali nel periodo scolastico, nella fascia oraria 7,30 / 8,30 – 13 / 13,30 (Scuole Elementari) e 7,30 / 9,00 (Scuola Materna), con obbligo di esposizione all'interno del veicolo e ben visibile nella parte anteriore dello stesso, dell'orario di arrivo.

I permessi “ Scuola “ vengono rilasciati dietro istanza in carta legale, da parte dei genitori degli alunni. Solo per gli alunni che frequentano la prima elementare o la prima classe della scuola materna, sarà possibile presentare un’unica domanda cumulativa, da parte di un rappresentante dei genitori e/o persona avente titolo.

Art.20

PERMESSI TEMPORANEI

Il Responsabile del Servizio Polizia, o suo delegato, anche su richiesta verbale, in tutti i casi di accertata e comprovata necessità, per fatti non contemplati e nei casi non previsti dal presente Regolamento, è autorizzato a rilasciare esclusivamente permessi temporanei di validità non superiore a quindici giorni.

Gli Agenti addetti al controllo del traffico sono autorizzati a rilasciare permessi di solo transito , e sosta in ztl, per un periodo non superiore a due ore, nei casi sotto elencati:

- veicoli che trasportano malati e persone infortunate e con ridotte capacità di deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni;
- autovetture adibite a trasporto promiscuo a disposizione di Agenti o Rappresentanti di commercio (solo nei giorni feriali con esclusione del sabato);
- autovetture adibite a trasporto di cose a disposizione di ditte che effettuano consegne saltuarie a domicilio;
- veicoli a disposizione di artigiani o ditte che effettuano, comunque, interventi professionali.

Art.21

VALIDITA'

I permessi rilasciati, dal Servizio Polizia, con la presente normativa, possono essere prorogati di validità, in via eccezionale per motivi tecnici, sino alla data del 31 Gennaio di ogni anno

Ferma restando la validità annuale del 31 Dicembre dell’anno di riferimento, l’autorizzazione in questione si intende rinnovata con l’apposizione di un tagliando di convalida annuale costituita da un ologramma a rifrazione contenente il logo del Comune di Todi e l’anno di validità, con obbligo da parte dei titolari del permesso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, della conferma dei requisiti che hanno dato titolo al rilascio degli stessi

Art.22

SANZIONI

L’utilizzo del permesso implica l’accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del regolamento attuativo, od alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 357 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell’autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l’uso in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, di contrassegni e/o di permessi di cui al presente regolamento, incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, ovvero si troverà nelle condizioni di colui che circoli all’interno delle ZTL sprovvisto dell’apposito contrassegno/permesso, gli stessi verranno immediatamente ritirati dagli Agenti preposti al controllo e trasmessi all’Ufficio permessi, che provvederà alla revoca dei permessi ritirati.

I permessi ritirati in quanto scaduti verranno rinnovati ove ne permangono i requisiti, previa istanza.

Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.

Il permesso di transito e sosta rilasciato ai residenti è revocato all'atto del trasferimento di residenza al di fuori delle ZTL., **gli stessi sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento e la riconsegna del contrassegno al Servizio di Polizia Municipale.**

Il permesso di transito rilasciato ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, è revocato qualora venga accertato il trasferimento di proprietà, nonché l'uso a terzi.

In caso di revoca, per ottenere un nuovo permesso, ove permangono i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente tutta la documentazione necessaria. Il permesso verrà consegnato dopo due mesi dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Art. 23

RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI

Nei casi previsti dal Regolamento sono concessi permessi esclusivamente secondo le modalità determinate dallo stesso. L'Ufficio Permessi fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal regolamento.

Eventuali istanze o ricorsi, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal regolamento, sono sottoposti all'esame dell'Osservatorio di cui all'art. 19, il quale si pronuncerà entro i termini previsti dallo stesso articolo. Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, assunto il parere dell'Osservatorio, deciderà in via definitiva entro 90 giorni tramite Determinazione Dirigenziale.

Art. 24

OSSERVATORIO

Al fine di costituire un osservatorio, con apposito atto la Giunta Comunale nomina un comitato che si riunisce su comunicazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale almeno tre volte all'anno per formulare suggerimenti e proposte di modifica del presente regolamento.

La commissione è composta da :

- **Sindaco o Assessore delegato, in qualità di Presidente;**
- **Due Consiglieri Comunali designati da Consiglio con voto limitato ad uno;**
- **Il Comandante del Servizio Polizia Municipale o suo delegato;**
- **La segreteria tecnica sarà assolta dall'Ufficio Permessi.**

Il Comitato dovrà esprimere obbligatoriamente entro 60 giorni, pareri sulle eventuali istanze e/o ricorsi di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 25

ABROGAZIONI

Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso e sosta all'interno del terzo cerchio delle mura (centro storico) e nelle ZTL.

Art. 26

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, così come modificato, entrerà in vigore a far data dal 1 Gennaio 2009.

ELENCO DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Z.T.L. n° 1: Via San Salvatore, Via dello Sdrucchiolo, Via della Mura Etrusche, Via Termoli, Via Della Cupa, Via delle Scalette, Via della Valle Inferiore, Via Arco del Monte, Via Mazzini (lato sx in entrata città dal civico n.34 al n.2-), Via Ciuffelli (lato sx in entrata città dal civico n. 24 al civico n.2-) –

Z.T.L. n° 2: Viale della Consolazione, Via L.Leoni, Via dei Condotti, Via della Misericordia, Via della Carità,, Via Fredi, Via San Fortunato, Piazza Pignattaria, Largo San Martino I°, I°, II° e III° Vicolo del Sopramuro, Via SS. Filippo e Giacomo, Via del Forno, Via S. Quirico, Piazza Umberto I°, Via Ciuffelli (lato dx in entrata Città dal civico n. 37 al civico n. 1-) –

ZTL n.° 3: Via del Monte, Via Paolo Rolli, Largo De Sanctis, Via Morandi, Via Anzidei, Via Degli Archi, Via del Vescovado, Piazza Del Popolo-

ZTL n° 4: Via del Seminario, Largo Matteo D'Acquasparta, Vicolo dei Magazzini, Via del Duomo-

ZTL n° 5: Via San Lorenzo, Via San Bonaventura, Via del Teatro Antico, Piazza Garibaldi-

ZTL n° 6: Via Santa Prassede (senso discendente sino all'intersezione con Via Cesia – dal civico n. 1 al civico n. 47 e dal civico n. 2 al civico n. 28-), Via delle Mura Antiche, Piazza del Montarone, Via della Maleretta, Vicolo dei Bovalini, Piazza Rubea-

ZTL n° 7: Via Santa Prassede (senso discendente da intersezione con Via Cesia –dal civico n. 49 al civico n.73 e dal civico n.30 al civico n.40-), Via San Marco, Via Sant'Andrea, Via Borgo Nuovo, 1^, 2^ e 3^ via di Fiorenzuola, Via San Biagio, Vicolo del Monastero, Via del Convento, Vicolo dei Guerrini, Largo Sant'Angelo, Largo del Bastione-

ZTL n°8: Piazza Jacopone, Via San Benedetto, Via G. Cocchi, Via Mazzini (lato dx in entrata città dal palazzo sede del Comando Polizia Municipale al civico n.1 -), Corso Cavour, Piazza di Marte, Via Roma (senso discendente sino all'intersezione con Via del Mercato Vecchio – dal civico n.1 al civico n. 9 e dal civico n. 2 al civico n. 22-)

ZTL n°9: Via del Mercato Vecchio, Via Roma (senso discendente dall'intersezione con Via del Mercato Vecchio – dal civico n. 11 al civico n. 23 e dal civico n.24 al civico n. 44-), Vicolo di san Silvestro, Vicolo di Sant'Antonio, Via di Santa Maria in Cammuccia, Vicolo del Paragnano, Via Cesia, Via della Storta, Vicolo delle Milizie, Vicolo di San Benigno, Via del Seminario Antico- Inoltre nella ZTL n.9 sono incluse le seguenti Vie: Via di Porta Aurea, Via Pozzo Beccaro, Vicolo di San Giorgio- Via di Porta Fratta e vie laterali -

ZTL n° 10: Via G. Matteotti e tutte le vie laterali su di essa confluenti-

ZTL n° 11: Porta Romana, Via Sant'Agostino, Largo Salustri, Via B. Degli Atti, Via F.Franchi, Viale A.Cortesi (lato sx in uscita dalla città in direzione Cappuccini fino al civico n.49 (intersezione con uscita di Via Sant'Agostino -) - (lato dx in uscita dalla città in direzione Cappuccini sino al civico n.36 -)-).

Regolamento accesso e sosta ZTL

Indice

- ART. 1 – FINALITA'
- ART. 2 – SETTORI
- ART. 3 – ACCESSO
- ART. 4 – MODALITA' DI ACCESSO AL 1° SETTORE
- ART. 5 – CARICO/SCARICO MERCI
- ART. 6 – TRANSITO E SOSTA NELLE ZTL
- ART. 7 – RESIDENTI
- ART. 8 – UTILIZZATORI DI GARAGES E DI AREE INTERNE
- ART. 9 – PROPRIETARI DI APPARTAMENTI DI CIVILE ABITAZIONE
- ART. 10 – ARTIGIANI
- ART. 11 – MEDICI
- ART. 12 – VEICOLI ADIBITI A PRONTO INTERVENTO
- ART. 13 – PUBBLICO INTERESSE
- ART. 14 – INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP
- ART. 15 – USO DEL PERMESSO NEI SETTORI
- ART. 16 – VALIDITA' PERMESSI
- ART. 17 – ESPOSIZIONE
- ART. 18 – CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI
- ART. 19 – CASI DIVERSI
- ART. 20 – PERMESSI TEMPORANEI
- ART. 21 – VALIDITA'
- ART. 22 – SANZIONI
- ART. 23 – RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI
- ART. 24 – OSSERVATORIO
- ART. 25 – ABROGAZIONI
- ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE